



COMUNE DI SCIACCA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERA N. 43 Del 01 luglio 2026	O G G E T T O: Adesione alla rottamazione quinquies – art. 1, commi da 82 a 101, L.N. 199/2025 e art. 10 quinquies, DL 38/2026, convertito co L. 88/2026
--	---

L'anno **duemilaventisei**, il giorno 01 del mese di luglio, alle ore 21:41, presso la sede del Palazzo di città di Sciacca, si è riunito, giusta convocazione (prot. 42791 del 23.06.2026), il Consiglio Comunale per deliberare sui punti all'ordine del giorno. Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. Messina Ignazio	P		13. Modica Gabriele	P	
2. Bono Calogero Filippo	P		14. Catanzaro Giuseppe		A
3. Santangelo Carmela Maria E.	P		15. Bivona Ignazio	P	
4. Bellanca Filippo	P		16. Mandracchia Paolo	P	
5. Cognata Gaetano	P		17. Brucculeri Raimondo	P	
6. Ambrogio Giuseppe		A	18. Ruffo Giuseppe	P	
7. Grassadonio Alessandro		A	19. Venezia Antonino		A
8. Curreri Alessandro	P		20. La Bella Giuseppe		A
9. Leone Fabio Michele	P		21. Catanzaro Clelia	P	
10. Maniscalco Isidoro	P		22. La Barbera Luca	P	
11. Campione Calogera Daniela	P		23. Sabella Alberto Antonino	P	
12. Maglienti Lorenzo	P		24. Blo' Maurizio Michele	P	

PRESENTI: 19 ASSENTI: 5

Presiede la seduta l'Avv. Ignazio Messina.

Partecipa ai lavori il Segretario Generale del Comune, Avv. Manlio Paglino.

Presenziano, ai sensi dell'art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Vice Sindaco, Maria Grazia Cascio, e gli Assessori: Fabio Leone, Salvino Patti, Giuseppe Termine.

Sono altresì presenti, per il II Settore, il Dirigente Dott. Filippo Carlino e la Dott.ssa Maria Santangelo.

Assolvono le funzioni di scrutatori i Consiglieri Maniscalco, Blò e Modica.

Il Presidente, terminata la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno, dà atto che la Presidenza aveva diramato un ordine del giorno suppletivo avente ad oggetto l'adesione alla rottamazione quinquies e passa la parola al Consigliere Bono.

Il Consigliere Bono rappresenta che la II Commissione qualche giorno fa ha esitato il parere e considerata l'importanza dell'argomento per la città - anche alla luce del fatto che la definizione agevolata dei tributi locali già approvata da questo consiglio comunale riguardava solo alcune annualità la cui riscossione coattiva non era stata demandata all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ricomprese, invece, nella rottamazione quinquies in oggetto – propone il prelievo del punto di cui all'ordine del giorno suppletivo, diramato con avviso prot. N. 44206 del 29.06.2026.

Il Presidente mette ai voti la richiesta di prelievo del punto di cui all'ordine del giorno suppletivo, votata all'unanimità dai Consiglieri presenti in aula.

Il Consigliere Bellanca, nella qualità di Presidente della II Commissione, informa che il parere espresso è favorevole.

Il Presidente passa la parola all'amministrazione per illustrare la proposta n. 05 del 08.06.2026 presentata dal II Settore, avente ad oggetto “Adesione alla rottamazione quinquies – art. 1, commi da 82 a 101, L.N. 199/2025 e art. 10 quinquies, DL 38/2026, convertito co L. 88/2026”.

L'Assessore Termine spiega che la rottamazione quinquies riguarda tributi locali (Tari, Imu, Tasi, Cosap, eccetera) annualità dal 2000 al 2023, iscritti a ruolo ed affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione dal 2000 al-2023. Su impulso dell'Amministrazione, gli uffici competenti hanno predisposto la documentazione da portare in consiglio per aderire alla rottamazione quinquies. In considerazione della data di scadenza per l'adesione dei Comuni indicata dapprima dal legislatore entro il 30 giugno, era stata predisposta la proposta consiliare riportando tale data. Successivamente, con la conversione del decreto legge 63 in legge 113 del 25 giugno 2026 e l'approvazione degli emendamenti, la predetta scadenza è stata spostata al 31 luglio e, conseguentemente, sono stati posticipati tutti i relativi pagamenti ed adempimenti. Informa che questo tipo di rottamazione prevede un pagamento fino a 54 rate bimestrali con l'applicazione di un interesse del 3% e con una rata minima di €100, oppure il pagamento in un'unica soluzione. Precisa che, a differenza della definizione agevolata deliberata nel mese di marzo, nel caso di specie non è possibile intervenire con modifiche né degli importi né delle rate. Per ulteriori chiarimenti, passa la parola agli uffici.

L'ufficio, in persona del dott. Carlino, sottolinea che la rottamazione in questione riguarda solo i carichi affidati dal Comune all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i ruoli che vanno dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L'adesione del Comune è limitata solo alla scelta di aderire alla definizione, non potendo apportare alcuna modifica ai presupposti e agli elementi che sono stati disposti dalla legge, riferendosi, in particolare, all'articolo 1, commi da 82 a 101 della legge 199/2025, così come convertita.

Per quanto riguarda gli adempimenti, il Comune deve inviare copia dell'adesione all'agente della riscossione entro il 31 luglio, mediante apposita modulistica messa a disposizione dall'ente di riscossione. In ordine agli effetti dell'adesione, si evidenzia che sono prevalentemente positivi in considerazione del fatto che, per quanto riguarda i tributi, tutti i ruoli dati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione non risultano inseriti in bilancio perché, tra l'altro, si tratta di ruoli legati ad anni di imposta risalenti; i ruoli afferenti le sanzioni elevate dalla polizia municipale, invece, sono ancora iscritti in bilancio, e sono coperti da circa l'82%

dal fondo di accantonamento, ragion per cui si ritiene che l'eventuale adesione da parte dei contribuenti possa sortire sicuramente effetti positivi.

Il Consigliere Bellanca chiede quali sono le annualità che il Comune ha trasferito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, le tipologie di crediti da riscuotere (TARI, IMU, Multe) e gli importi di quanto inviato all'ente di riscossione.

L'ufficio risponde che rientrano tra i ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate l'IMU per l'anno di imposta 2012, il cui residuo ancora da riscuotere è circa poco più di € 890.000; il canone di occupazione suolo pubblico per l'anno di imposta 2000 fino al 2021, per un importo residuo ancora da riscuotere di circa € 759.000; la pubblicità per gli anni di imposta dal 2000 al 2019, per un ammontare residuo ancora da riscuotere di € 223.531; l'I.C.I. dal 2000 al 2011, per un importo ancora da riscuotere di circa € 3.200.000; la tassa rifiuti per gli anni di imposta dal 2000 al 2012, per un residuo ancora da riscuotere di 1.519.000; l'IMU solo per il 2012 perché dal 2013 rientra nella definizione agevolata.

Per quanto riguarda le multe, riguardano gli anni 2020, 2021 e 2022, per un residuo ancora da riscuotere di circa € 455.000.

Il Consigliere Bivona chiede, trattandosi di tributi risalenti, quando sono stati trasmessi i ruoli all'Agenzia dell'Entrate-Riscossione per il recupero coattivo.

L'ufficio risponde che i ruoli vengono trasmessi entro il termine di prescrizione, quindi entro il terzo anno successivo all'emissione dell'avviso.

Il Consigliere Bivona chiede se si è a conoscenza di eventuali atti interruttivi posti in essere dall'ente di riscossione per evitare la prescrizione dei crediti e l'ufficio risponde positivamente.

Chiede, poi, se questa rottamazione è perfettamente autonoma rispetto a quella approvata un mese fa dal Consiglio Comunale, ossia se un cittadino che vuole aderire anche alla rottamazione quinquies debba avanzare una nuova richiesta, un nuovo sistema di rateazione sempre con un minimo di €100.

L'ufficio risponde affermativamente, specificando che la rottamazione quinquies è esclusivamente legata a un rapporto fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate e quest'ultima, nel momento in cui incasserà le somme dovute, poi le girerà al Comune di Sgiacca per quanto riguarda la sorte capitale, esclusi sanzione, interessi e aggio.

Il Consigliere Bellanca, rivolgendosi all'assessore, riferisce che c'è qualcosa che non torna per quanto riguarda le multe, posto che in sede di prima rottamazione era stata chiesta la possibilità di inserire le sanzioni da violazione del codice della strada ed era stato risposto che non tutte erano state inviate all'ente di riscossione. Dall'ufficio ha invece appreso che sono stati inviati all'Agenzia di Riscossione soltanto gli anni 2020, 2021 e 2022. Chiede, pertanto, se sia stata omessa la possibilità di inserire le sanzioni da codice della strada nella definizione agevolata precedentemente approvata.

L'Assessore Termine risponde che, da quanto riferito e messo per iscritto dal Dirigente competente, i ruoli per violazione del codice della strada erano solo quelli affidati all'Agenzia delle Entrate -Riscossione, per cui non vi erano ruoli da inserire nella definizione agevolata precedentemente approvata.

Il Consigliere Bellanca chiede qual è l'intenzione dell'amministrazione sul punto, se intende modificare il regolamento precedente inserendo nella definizione agevolata le multe elevate che sono rimaste fuori dalla rottamazione quinquies al fine di dare l'opportunità al cittadino di avere un'agevolazione nel pagamento delle sanzioni per violazione del codice della strada non rientranti nella rottamazione quinquies.

L'Assessore Termine ribadisce che il dirigente ha testualmente affermato che per le altre annualità non erano stati emessi i ruoli e assegnati all'ente di riscossione. Ritiene che sarebbe stato fatto successivamente, entro la scadenza dei termini.

Il Consigliere insiste che se sono trasmesse all'agenzia di riscossione si sta facendo un errore in questa delibera, perché vengono inserite solo le annualità 2020, 2021 e 2022, se, invece, le annualità escluse sono nel limbo, una soluzione si deve trovare: o vengono trasmesse all'ente di riscossione prima che venga approvato il regolamento e si comunica l'adesione, oppure occorre modificare il regolamento precedentemente approvato sulla definizione agevolata ed inserire le annualità mancanti, al fine di evitare che restino fuori da qualsiasi forma di agevolazione.

L'Ufficio precisa, in riferimento a quanto detto dal Consigliere Bellanca, che eventuali ruoli che dovessero essere emessi non potrebbero rientrare nella definizione agevolata perché vi rientrano quelli consegnati all'Agenzia delle Entrate al 31/12/2023, ragion per cui rimarrebbero fuori.

Il Consigliere Maglienti, premettendo che è già stato approvato un regolamento di definizione agevolata comunale in cui l'adesione viene fatta attraverso il portale e che la proposta in esame riguarda la rottamazione statale, chiede se il cittadino può scegliere, in base alla propria convenienza, a quale aderire.

L'ufficio spiega che le due tipologie di agevolazione/rottamazione hanno ad oggetto annualità differenti.

Il Presidente, terminata la fase di chiarimenti, dichiara aperta la discussione generale.

Il Consigliere Bono osserva che la delibera che ci si accinge a votare per certi versi chiude il cerchio della definizione agevolata dei tributi comunali perché, come detto in precedenza, alcune annualità sono state già definite con il regolamento approvato qualche mese fa ed attualmente in atto mediante presentazione delle domande sul canale telematico disponibile sul sito del Comune, relativamente alle annualità 2013 e 2014 e dal 2017 al 2024 per IMU e Tari; l'atto deliberativo in esame, invece, riguarda le altre annualità.

L'Ufficio, in persona della Dott.ssa Santangelo, precisa che il 2015 e il 2016 non rientrano nella definizione di questa rottamazione perché i ruoli sono stati trasmessi all'Agente di Riscossione a fine dicembre 2024 e nel primo semestre del 2025.

Il Consigliere Bono rappresenta, inoltre, che le domande si faranno sul portale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione a partire dal 16 ottobre e fino al 15 dicembre. La proroga concessa sino al 31 luglio per consentire ai Comuni di aderire ha fatto slittare tutto di un mese, quindi il canale telematico presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione per la presentazione delle istanze sarà attivo dal 16 ottobre e fino al 15 di dicembre.

L'Agenzia Entrate e Riscossione entro il 28 febbraio invierà le tabelle di pagamento in base alla rateizzazione richiesta e la scadenza della prima rata sarà il 31 marzo 2027.

Rileva che la proposta di delibera andrebbe corretta perché riporta la scadenza del 30 giugno per l'invio all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, quindi un termine antecedente rispetto a quello della discussione ed approvazione (1° luglio) e suggerisce di dare mandato all'ufficio di emendare tecnicamente la delibera. Ciò detto, ribadisce il principio di fondo contenuto nella delibera, ossia consentire ai cittadini che hanno tributi locali molto vecchi risalenti all'annualità 2012 e che evidentemente non hanno avuto la possibilità di pagare tempestivamente, di poter ripianare la propria situazione debitoria pagando la sorte capitale ed il tasso di interesse applicato alla rateizzazione, laddove si opti per tale soluzione, escludendo le sanzioni e gli interessi maturati nel corso del tempo. Anticipa, pertanto, il proprio voto favorevole e quello del Consigliere Cognata sulla proposta in esame, auspicando, al contempo, che venga fatta idonea pubblicità e comunicazione sull'opportunità offerta dalla rottamazione quinquies e sulla definizione agevolata per la quale la finestra è ancora aperta fino al 31 luglio, rispetto alla quale, da notizia appresa dal Dirigente del II Settore, si sta estendendo l'accessibilità anche mediante CIE.

Il Consigliere Brucculeri chiede quale sia il numero di cartelle di pagamento emesse e l'importo medio di ogni cartella, al fine di capire l'entità degli importi e come poi si arriva a quello complessivo.

L'Ufficio risponde che la media degli avvisi di accertamento non è stata fatta perché, a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente, il carico debitorio viene inviato direttamente all'Agenzia delle Entrate e questo problema l'ufficio non se l'è posto.

Il Consigliere Brucculeri dichiara che il proprio voto e quello del collega Blò saranno favorevoli.

Il Presidente dà atto che sulla proposta si è espresso favorevolmente anche il Collegio dei Revisori. Rispetto al problema tecnico sollevato dal Consigliere Bono sulla data del 30 giugno (già superata) indicata nella proposta, previa consultazione con il dott. Carlino – il quale ribadisce che sotto il profilo sostanziale è irrilevante posto che il termine per l'adesione è stato prorogato al 31 luglio e ciò che conta, ai fini dell'adesione alla rottamazione, è l'inoltro all'Agente di Riscossione dell'atto deliberativo entro quest'ultimo termine – concorda che tale anomalia venga sanata dandone atto nel presente verbale.

Constatata l'assenza di altri interventi, mette ai voti la proposta di cui all'ordine del giorno suppletivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 05 del 08.06.2026 presentata dal II Settore, avente ad oggetto “Adesione alla rottamazione quinquies – art. 1, commi da 82 a 101, L.N. 199/2025 e art. 10 quinquies, DL 38/2026, convertito con L. 88/2026”;

Considerato che:

- la data del 30 giugno 2026 indicata nella proposta 05 del 08.06.2026 del II Settore era riferita al termine di adesione alla rottamazione inizialmente indicato nel D.L. n. 38 del 27 marzo 2026;
- la proroga al 31 luglio 2026 per la suddetta adesione da parte dei Comuni è stata disposta con emendamento alla L. 88/2026, approvato in data successiva alla presentazione della proposta deliberativa in esame;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91, modificata dalla L.R. 30/2000;

Attesa la competenza ad adottare il presente atto;

Con la presenza di n. 19 Consiglieri su 24 (Messina, Bono, Santangelo, Bellanca, Cognata, Curreri, Leonte, Maniscalco, Campione, Maglienti, Modica, Bivona, Mandracchia, Brucculeri, Ruffo, La Barbera, Catanzaro Clelia, Sabella, Blò)

D E L I B E R A

Di prendere atto dell'intervenuta proroga al 31 luglio 2026 per l'adesione alla rottamazione quinquies – art. 1, commi da 82 a 101, L.N. 199/2025 e art. 10 quinquies, DL 38/2026, convertito con L. 88/2026 – introdotta con l'emendamento "Carburanti ter" alla L. 88/2026 di conversione del D.L. 38/2026 e, per tale effetto (dettagliato in premessa), di considerare ininfluente e non operante la scadenza del 30 giugno 2026 indicata nella proposta 05 del 08.06.2026 del II Settore;

Di approvare, all'unanimità dei presenti, la proposta n. 05 del 08.06.2026 presentata dal II Settore, avente ad oggetto "Adesione alla rottamazione quinquies – art. 1, commi da 82 a 101, L.N. 199/2025 e art. 10 quinquies, DL 38/2026, convertito con L. 88/2026";

-Di trasmettere l'atto deliberativo agli Uffici per la pubblicazione in Albo Pretorio on line del Comune di Sciacca e all'Ufficio proponente per i successivi adempimenti presso l'Agenzia Entrate-Riscossione;

Il punto viene chiuso alle ore 22:10.

Il presente verbale, redatto con la collaborazione della Dott.ssa Alessandra Scaturro, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Avv. Ignazio Messina

Il Consigliere anziano
F.to Dott. Calogero Filippo Bono

Il Segretario Generale
F.to Avv. Manlio Paglino



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 08/06/2026

I RESPONSABILI DEL SETTORE 2^ E 7^

Oggetto: ADESIONE ALLA
ROTTAMAZIONE QUINQUIES –
ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A
101, L. N. 199/2025 E
ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL
38/2026, CONVERTITO CON L.
88/2026.

L'Assessore alle Finanze
F.to Dott. Giuseppe Termine

Il Responsabile del Settore 2°
F.to Dott. Filippo Carlino

Il Responsabile del Settore 7°
F.to Dott. Salvatore Navarra

Premesso che:

L'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 88/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 22/05/2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

L'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

dalle previsioni normative emerge che la scelta deve essere approvata dagli Enti Locali con propria delibera consiliare avente natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Considerato che:

la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

la decisione del Comune è limitata alla scelta o meno di aderire alla definizione erariale, non potendo l'Ente apportare alcuna modifica ai criteri e modalità individuati dalla disposizione normativa;

rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli

importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato inoltre che:

l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";

lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente

interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

L'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

Dato atto che

dalle verifiche effettuate dai competenti uffici tributari, sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione, risulta che i carichi di competenza della Sezione Tributaria (Tassa Rifiuti, IMU/ICI, Pubblicità e Cosap), iscritti a ruolo e ancora da riscuotere ammontano complessivamente ad euro 13.619.084,79 e che nel bilancio comunale essi non risultano più iscritti tra i residui attivi essendo gli stessi crediti oggetto di stralcio in sede dei vari rendiconti di gestione;

dalle verifiche effettuate dai competenti uffici di polizia locale, sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione, risulta che i carichi di competenza della Polizia Municipale, iscritti a ruolo e ancora da riscuotere ammontano complessivamente ad euro 611.816,55 (ruoli del 2020-2021 e 2022) e che nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi per € 455.834,81 con un accantonamento dell'82,367% pari ad € 375.457,59;

l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato positivamente essendo i carichi affidati all'Agente della Riscossione (ADER,) per i tributi comunali, totalmente stralciati dal bilancio dell'Ente, con beneficio economico ottenibile dall'adesione dei contribuenti nella misura massima e per le entrate da codice della strada accantonati per circa 83%;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Considerato che sulla presente proposta sarà acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione;

Visti:

- l'atto di indirizzo dell'Assessore alle Finanze Dott. Giuseppe Termine, acquisito al protocollo generale n. 36929 del 26/05/2026, di provvedere alla predisposizione di tutti gli adempimenti necessari per aderire alla nuova rottamazione quinquies;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che fonda la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come recepito in Sicilia, che riserva al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;

4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Il Dirigente del Settore 7^
F.to Dott. Salvatore Navarra

Il Dirigente del Settore 2°
F.to Dott. Filippo Carlino

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. **5 del 08/06/2026** ad oggetto: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

I Sottoscritti Dirigenti del Settore 2° e del Settore 7^

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazione con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere:

FAVOREVOLE

Sciacca, lì 08/06/2026

Il Dirigente del Settore 7^ Polizia Municipale
F.to Dott. Salvatore Navarra

Il Dirigente del Settore 2° - Servizi Finanziari
F.to Dott. Filippo Carlino

PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Sottoscritto Dirigente Settore 2° - Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazione con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere:

FAVOREVOLE

Sciacca, lì 08/06/2026

Il Dirigente del Settore 2° - Servizi Finanziari
F.to Dott. Filippo Carlino

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio on line il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presentete deliberazione rimasta affissa all'Albo pretorio on line prot. n° _____ dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91

[]La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva

li _____

Il Segretario Generale
